

16/133/CU02/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

1. La manovra di bilancio 2017 - Concorso positivo delle Regioni alla manovra di finanza pubblica e sostenibilità della manovra

Il contributo al risanamento dei conti pubblici del comparto Regioni negli ultimi 8 anni è molto pesante e ha inciso profondamente sulle finanze regionali. Si riportano gli ultimi dati resi noti nel rapporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale inviata alla Conferenza permanente per la finanza pubblica il 23 gennaio 2014 dal quale emerge che la spesa primaria regionale è stata ridotta del 38,5% fra il 2009 e 2012 a fronte di un peso percentuale che si è progressivamente ridotto dal 5,3% al 4,5% nel 2012 sulla spesa primaria della Pubblica Amministrazione. In confronto, ad esempio, la riduzione della spesa primaria delle amministrazioni centrali, che incide sulla spesa primaria per il 24%, è stata del 12,2%.

Le manovre successive del quadriennio 2013–2016 hanno aggiunto ulteriori importanti contributi (oltretutto rapportati a una spesa regionale primaria pressoché costante se non in calo).

Spesa primaria PA (consolidata per i sotto settori; milioni di euro)

	Spesa primaria PA per sotto settore				Manovre cumulate 2008-2013			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
	Milioni di euro				Milioni di euro			
Spesa primaria AC	191.739	180.353	175.920	172.279	-6.128	-6.233	-16.471	-20.981
<i>Spesa primaria Stato</i>	175.990	164.720	159.253	157.112	-6.128	-6.233	-16.471	-20.981
Spesa primaria EP	291.622	299.638	305.638	312.369	863	460	-421	-5.048
Spesa primaria AC + EP	483.361	479.991	481.558	484.648	-5.265	-5.773	-16.893	-26.029
Spesa primaria AL	244.212	241.740	236.398	230.434	1.213	-4.955	-16.801	-27.695
<i>Spesa primaria Regioni</i>	38.244	35.390	33.807	32.097	-1.516	-2.315	-8.168	-12.342
<i>Spesa primaria Province</i>	11.976	11.604	10.905	10.333	238	-552	-1.279	-2.876
<i>Spesa primaria Comuni</i>	63.700	62.455	61.214	58.752	962	-1.738	-4.672	-8.406
<i>Spesa primaria ESL</i>	110.349	112.478	111.270	110.357	1.423	-332	-2.502	-4.126
	Composizione %				Incidenza % su spesa primaria			
Spesa primaria PA	100	100	100	100				
Spesa primaria AC	26,4	25,0	24,5	24,1	-3,2	-3,5	-9,4	-12,2
<i>Spesa primaria Stato</i>	24,2	22,8	22,2	22,0	-3,5	-3,8	-10,3	-13,4
Spesa primaria EP	40,1	41,5	42,6	43,7	0,3	0,2	-0,1	-1,6
Spesa primaria AC + EP	66,4	66,5	67,1	67,8	-1,1	-1,2	-3,5	-5,4
Spesa primaria AL	33,6	33,5	32,9	32,2	0,5	-2,0	-7,1	-12,0
<i>Spesa primaria Regioni</i>	5,3	4,9	4,7	4,5	-4,0	-6,5	-24,2	-38,5
<i>Spesa primaria Province</i>	1,6	1,6	1,5	1,4	2,0	-4,8	-11,7	-27,8
<i>Spesa primaria Comuni</i>	8,8	8,7	8,5	8,2	1,5	-2,8	-7,6	-14,3
<i>Spesa primaria ESL</i>	15,2	15,6	15,5	15,4	1,3	-0,3	-2,2	-3,7

Fonte: Istat 2013; prospetti riepilogativi effetti finanziari vari provvedimenti legislativi

Si ricorda che nel solo anno 2016 le RSO hanno concorso al risanamento **con un avanzo (rispetto all'equilibrio di bilancio) di ben 2,2 miliardi per un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa 4 miliardi** considerando anche i maggiori risparmi dal passaggio dal metodo patto di stabilità al pareggio di bilancio (ulteriore miglioramento oltre alle manovre di finanza pubblica che non è stato compensato al comparto). **Le Regioni hanno sempre contribuito responsabilmente alla gestione della spesa nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.**

avanzo su pareggio di bilancio	2.208,60
maggiori risparmi derivanti dall'applicazione del pareggio di bilancio	1.850,00
miglioramento dell'indebitamento	4.058,60
miglioramento del saldo netto da finanziare	2.208,60

Il disegno di legge di Bilancio 2017 e la legislazione vigente, delineano un contributo al miglioramento della finanza pubblica da parte delle RSO pari circa 10 miliardi in termini di indebitamento netto (considerando anche il contributo al passaggio dal patto di stabilità al pareggio e la rideterminazione del FSN). **Ciò implica che oltre al pareggio di bilancio sarà necessario produrre un avanzo di amministrazione pari a un importo corrispondente alla parte attualmente non coperta di 2,69 miliardi.** Tale situazione, in cui le Regioni hanno l'obbligo di pareggio di bilancio **in termini strutturali**, anzi di avanzo, **già dalla legge di stabilità 2015**, si colloca in un contesto in cui l'amministrazione centrale prevede il pareggio di bilancio al 2019.

(saldo netto da finanziare)	2017	2018	2019
Contributo alla finanza pubblica (manovre anni 2014, 2015 e 2016)	8.191,80	9.694,10	9.694,10
Intese Stato - Regioni anni 2015 e 2016	-5.500,00	-7.000,00	-7.000,00
tagli da coprire	2.691,80	2.694,10	2.694,10
ddl legge di bilancio 2017 - art. 58ridetrmnazione del FSN	1.056,21	1.890,46	3.666,04
TOTALE CONTRIBUTO DELLE RSO ALLA MANOVRA	9.248,01	11.584,56	13.360,14
(indebitamento netto)	2017	2018	2019
Contributo alla finanza pubblica (manovre anni 2014, 2015 e 2016)	8.191,80	9.694,10	9.694,10
Intese Stato - Regioni anni 2015 e 2016	-5.500,00	-7.000,00	-7.000,00
tagli da coprire	2.691,80	2.694,10	2.694,10
contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al pareggio)	1.022,00	660,00	660,00
ddl legge di bilancio 2017 - art. 58ridetrmnazione del FSN	1.056,21	1.890,46	3.666,04
TOTALE CONTRIBUTO DELLE RSO ALLA MANOVRA	10.270,01	12.244,56	14.020,14

Le Regioni osservano che sono reiterate alcune norme e consuetudini nel redigere i provvedimenti di finanza pubblica più volte segnalate dalle Regioni o oggetto di sentenze della Corte Costituzionale, che **minano gli equilibri dei bilanci regionali**. In particolare:

- si rileva **l'incostituzionalità della seconda parte del comma 20, art. 66 del ddl che prevede riversamenti al bilancio dello Stato di risorse regionali**. A tal proposito si ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014 depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 - art.16 - rispetto alla quale, il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non alimentante un fondo perequativo e quindi risulta illegittimo se finalizzato a misure di copertura di altre spese statali. Si ricorda la stessa osservazione già espressa dalle Regioni nei pareri della legge di stabilità 2016 e DL 66/2014 ove in assenza di ulteriori trasferimenti, si prevedeva, infatti, esplicitamente la riduzione delle entrate regionali con impatto negativo ed incostituzionale sugli equilibri dei bilanci annuale e pluriennale.

A riguardo si richiama l'osservazione al punto c) del parere della Commissione questioni regionali alla legge di bilancio 2017.

- **Sono stati previsti anche ulteriori tagli per 7,68 miliardi sul bilancio 2020 ben al di là della programmazione triennale di questa manovra.**

Occorre ricordare che i tagli senza riforme strutturali possono avere solo valore temporaneo e non permanente secondo la sentenza n. 193/2012 della Consulta. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità anche delle parti di manovra che *“dispongono ulteriori misure restrittive in riferimento alle Regioni ordinarie, alle Province ed ai Comuni senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse”*.

La tecnica legislativa di prorogare di anno in anno i tagli esistenti sembra costituire una tecnica elusiva della pronuncia della Corte.

A riguardo si richiama l'osservazione al punto b) del parere della Commissione questioni regionali alla legge di bilancio 2017.

- **Minori gettiti manovre regionali per introduzione dell'iri e agevolazioni irap**

Come per la legge di stabilità 2015 nel ddl in esame sono introdotte misure per alleggerire la pressione fiscale che intaccano anche i gettiti delle Regioni per quanto riguarda l'IRAP e add. IRPEF.

Come già segnalato La norma prevista dalla legge 42/2009 che prevede all'art. 2, comma 2, lett.t), l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate, non trova riscontro, è ancora una volta non applicata.

Le minori entrate contribuiscono a rendere ulteriormente critici gli equilibri dei bilanci regionali anche sul pluriennale e impediscono la programmazione ovvero obbligano alla riprogrammazione in quanto riducono il risparmio pubblico e al

taglio degli investimenti senza considerare che nella maggior parte delle Regioni finanziano la spesa sanitaria e i piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Il DL 78/2015 ha riconosciuto una compensazione parziale alle Regioni per il minor gettito IPAP per le norme della legge di stabilità 2015 che andrebbe integrato ai fini della completa compensazione.

2. Rilancio degli investimenti pubblici e ottimizzazione dei flussi finanziari per la sostenibilità del contributo delle Regioni alla manovra

Si riconosce al Governo di aver introdotto norme che vanno nella direzione di aumentare gli investimenti e dare un po' di flessibilità ai bilanci regionali: in particolare l'utilizzo FPV, la creazione del fondo per interventi enti territoriali (1 mld su indebitamento netto e 2mld circa sul saldo netto da finanziare alimentato dalle Regioni), spazi finanziari per investimenti per sbloccare quota parte dell'avanzo per 500 ml.

Le Regioni ritengono urgente il riparto del fondo previsto dall'art. 63, comma 1 per interventi degli enti territoriali ai fini di consentire l'approvazione del bilancio degli enti medesimi entro i termini previsti dalle norme in materia di contabilità, ricordando, inoltre, che lo stesso è finanziato da risorse attualmente assegnate alle Regioni.

Si segnalano, inoltre, di particolare importanza:

- **Impossibilità di iscrivere a bilancio di previsione l'avanzo vincolato.**

A riguardo si ricorda che in occasione dell'approvazione della legge di modifica della legge 243/2012 alla Camera, il Governo ha dato parere favorevole ad alcuni ordini del giorno (9/3976/24. Sereni; 9/3976/25. Giulietti, Misiani, Baruffi, Arlotti, Palese; 9/3976/1. Melilli, Palese) che riprendono la criticità dell'iscrizione a bilancio e dell'utilizzo dell'avanzo vincolato degli enti territoriali, richiamando ulteriori iniziative normative specifiche da inserire nella prossima legge di bilancio 2017 volte a consentire la soluzione delle prospettate criticità a partire, almeno, dalla mera iscrizione dell'avanzo vincolato nei prospetti di bilancio.

Con la richiesta al comparto RSO di un avanzo, oltre al pareggio, così importante questa possibilità non onerosa per lo Stato permetterebbe un minimo di flessibilità ai bilanci. Inoltre, il Governo stesso ha riconosciuto implicitamente la capacità di monitoraggio regionale della spesa premiandola con lo stesso articolo 66 del ddl ove per le amministrazioni che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali nel quale è rispettato il saldo è data possibilità di innalzare la spesa sostenibile per i rapporti di lavoro flessibile.

A proposito si ricorda anche la recente Sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2016 del 21 giugno scorso (depositata il 20 luglio 2016) in cui «*il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziare*»; in particolare riguardo ai trasferiti enti dall'Unione europea e ai cofinanziamenti nazionali, la sentenza richiama il paragrafo 9.2 dell'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che «prevede, tra l'altro, che «*Costituiscono quota*

vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio [...] c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione, la natura vincolata dei trasferimenti dell'Unione europea si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente», e che tali risorse devono pertanto essere iscritte a bilancio per attestarne l'esistenza e impedirne la distrazione dal vincolo di destinazione. La Corte richiama, inoltre, la necessità di non alterare il risultato di amministrazione che si manifesterebbe non garantendo il vincolo di destinazione delle risorse infatti “è necessario premettere che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli [...] per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiante. A ben vedere, questa eccezione [è riconducibile] alla clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche finalità di legge” (sentenza n. 70 del 2012)».

Le Regioni e Province autonome hanno iniziato il processo per la definizione dei progetti di legge di bilancio 2017–2019 e, a normativa vigente, sarà pressoché impossibile prevedere spesa di investimento né, in assenza della possibilità di iscrizione dell'avanzo vincolato, «perfezionare» subito altra spesa per investimenti nei limiti della manovra nel caso in cui si determinassero le condizioni di spazi finanziari durante la gestione.

Anche su tale punto si richiama il parere della Commissione questioni regionali alla legge di bilancio 2017 che esprime parere favorevole condizionato, fra l'altro, all'accoglimento della proposta di introdurre la facoltà di iscrizione dell'avanzo (condizione n.1).

- **Proposta delle Regioni per accelerare – in sinergia istituzionale con il Governo - gli investimenti e concordare una manovra sostenibile per il sistema delle Regioni che lasci inalterati i saldi.**

Lo sforzo finanziario richiesto alle RSO è importante, si tratta per il 2017 di 10 miliardi in termini di indebitamento netto considerando anche il contributo dal passaggio patto di stabilità al pareggio (e la rideterminazione del FSN). Sono ancora, purtroppo, da coprire 2,69 miliardi: ciò significa che oltre al pareggio le RSO devono produrre un avanzo di tale importo.

Le Regioni chiedono di poter **“investire”** una parte di questo avanzo con un triplice obiettivo;

1. obbligo di realizzazione di investimenti;
2. certezza di tempi per l'accelerazione degli investimenti (obbligo di investire da parte delle Regioni entro il 30 settembre) oltreché di smaltimento degli avanzi;

3. salvaguardia dei trasferimenti inerenti le politiche sociali evitandone il taglio dei trasferimenti (altrimenti necessario per raggiungere l'ammontare del contributo richiesto)

Questi obiettivi potrebbero essere raggiunti attraverso l'assegnazione alle RSO di una quota parte (circa 1/3) del Fondo per gli investimenti di cui all'art.21 del ddl bilancio 2017. **Le RSO sarebbero chiamate a rispettare il contributo di finanza pubblica già deciso dalla manovra ma l'avanzo seppur importante sarebbe, almeno in parte, "orientato" più equamente permettendo di non tagliare i trasferimenti per le politiche sociali** (gli unici trasferimenti continuativi e ricorrenti per le Regioni). La proposta ha anche il pregio di non trasformare l'avanzo in un semplice taglio lineare alla capacità di spesa delle Regioni.

4. Sanità

Per quanto riguarda la spesa sanitaria, il fabbisogno del Fondo conferma i 2 miliardi in più rispetto al 2016, vincolando sostanzialmente a specifiche nuove spese le risorse in questione. Inoltre, sono richiesti ulteriori risparmi sul fronte sanitario per circa 1 miliardo nel 2017 con il risultato di consolidare il finanziamento dello Stato al fabbisogno sanitario 2016.

Si ricorda che le risorse per l'anno 2017 devono, infatti altresì, garantire i nuovi LEA (per cui si stimano altri 800 milioni di spesa aggiuntivi allo stanziamento finalizzato di 800 milioni) nonché il rinnovo del contratto, il Piano vaccini e le nuove assunzioni.

Le Regioni ritengono di estrema importanza **concludere, infine, i lavori del tavolo sulla governance farmaceutica, in particolare la questione del Pay back anni pregressi**, proponendo che siano le Aziende produttrici a fornire i dati che le Regioni dovranno controllare.

5. Trasporto Pubblico locale - stabilizzazione del Fondo Nazionale Trasporti

Le Regioni ricordano che il Fondo Nazionale Trasporti è stato istituito dal Governo proprio allo scopo di garantire il finanziamento del TPL.

Nei precedenti pareri alle manovre di finanza pubblica, le Regioni hanno sottolineato il continuo depauperarsi delle risorse a disposizione, infatti il Fondo **non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto alle misure di finanza pubblica operate negli ultimi anni** ed è insufficiente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere (anche a seguito di gara), alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnologica e per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Si ricorda che il contratto di servizio remunera anche gli ammortamenti per investimenti sul TPL.

Le Regioni sottolineano che il finanziamento del Fondo non può essere legato alle variazioni dell'accisa sulle benzine/gasolio per autotrazione che di per sé è un'entrata volatile, viepiù se calcolato ex post. Con l'attuale normativa, infatti, c'è il rischio di

erogare risorse alle aziende per il contratto di servizio che poi potranno essere messe in discussione nel momento in cui viene rideterminato il Fondo a seguito dei dati consuntivi sulle accise. Un meccanismo perverso che innesca contenziosi con le aziende e impossibilità di programmazione del servizio e degli investimenti.

Le Regioni propongono una soluzione che non ha effetti sui saldi di finanza pubblica ossia la stabilizzazione delle risorse sulla base degli stanziamenti oggi presenti sul pluriennale, indicizzando lo stanziamento alla crescita del PIL. Inoltre, propongono di proseguire nel percorso di efficientamento del settore Trasporto pubblico locale incentivandolo con adeguati finanziamenti del Fondo Nazionale.

Si richiama anche la necessità di coinvolgere le Regioni e Province autonome nel Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus del TPL e alla promozione della qualità dell'arti (art. 77 del ddl) come anche richiamato dal parere della Commissione questioni regionali alla legge di bilancio 2017 che esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di introdurre l'intesa in Conferenza Unificata nell'approvazione del Piano (condizione n.5).

6. Riordino istituzionale – applicazione legge 56/2014

Le Regioni si sono fatte carico di gestire il riordino istituzionale previsto dalla legge 56/2014 per le province e città metropolitane in tema di funzioni “non fondamentali”. Tali funzioni sono state riallocate ma (ovviamente) le Regioni non hanno ancora beneficiato delle conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n.205/2016 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente *riassegnati “agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali”* (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014). La sentenza infatti precisa che “I commi 418, 419 e 451, dunque, non violano l'art. 119, primo, secondo e terzo comma, Cost. nei termini lamentati dalla ricorrente, perché le disposizioni in essi contenute vanno intese nel senso che il versamento delle risorse ad apposito capitolo del bilancio statale (così come l'eventuale recupero delle somme a valere sui tributi di cui al comma 419) è specificamente destinato al finanziamento delle funzioni provinciali non fondamentali e che tale misura si inserisce sistematicamente nel contesto del processo di riordino di tali funzioni e del passaggio delle relative risorse agli enti subentranti. “. La Corte ha precisato altresì sul punto che nel «processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma costituzionale attualmente in itinere [...] l'esercizio delle funzioni a suo tempo conferite – così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente – deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessità di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione» (sentenza n. 10 del 2016). **Si attendono, pertanto, i positivi effetti finanziari della sentenza.**

Le Regioni e Province autonome esprimono parere favorevole al ddl in esame condizionato all'accoglimento delle seguenti richieste ed emendamenti (c.d. "salvabilanci") che mirano a rendere sostenibile la manovra per il sistema regionale senza alterare i saldi di finanza pubblica previsti:

- a) **Riproposizione della norma di cui all'art. 9, del DL 113/2016:** l'iscrizione dell'avanzo vincolato a bilancio non comporta oneri;
- b) **Abrogazione della seconda parte dell'art. 66 comma 20 (sentenza Corte Costituzionale n. 79/2014);**
- c) **Rilancio degli investimenti sul territorio: assegnazione alle RSO di parte del «Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese» (art. 21 ddl) per 600 milioni per il 2017 e per 1.050 milioni a decorrere dal 2018, spostando sul territorio l'accelerazione degli investimenti stante l'avanzo a cui sono chiamate le Regioni per il 2017 pari a 2,7 miliardi;**
- d) **Ripartire in sede di approvazione del DDL di Bilancio il Fondo previsto dall'art 63, comma 1 a favore delle RSO** ai fini di consentire l'approvazione del bilancio degli enti medesimi entro i termini previsti dalle norme in materia di contabilità;
- e) **Stabilizzare lo stanziamento sul bilancio pluriennale del Fondo Nazionale Trasporti al finanziamento del 2018 indicizzandolo alla crescita del PIL.** Il Fondo finanzia i contratti di servizio sul Trasporto pubblico locale (anche a seguito di gara), pertanto la riduzione delle risorse innesca contenziosi con le aziende di trasporto.
- f) **Disapplicazione delle procedure di rivalsa** a carico delle amministrazioni responsabili delle sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di Giustizia europea **solo per la sentenza 2/12/2014 – Causa C-196/13**, che riguarda, fra l'altro, siti di interesse nazionale. Non necessita copertura finanziaria.
- g) **Emanazione del DM IVA** (obiettivo garantito dal Governo fin dal parere alla legge di stabilità 2013) applicativo dell'articolo 9, comma 2, d.lgs.68/2011.

Si evidenziano, altresì, altre proposte di modifica comunque importanti per le Regioni e Province autonome con l'obiettivo di migliorare il ddl legge di bilancio in chiave di leale collaborazione con il Governo.

Roma, 17 novembre 2016

**EMENDAMENTI DDL A.C. 4127 BIS “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2017 – 2019**

**EMENDAMENTI PRESENTATI IN DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 10
NOVEMBRE 2016**

1. Emendamento incostituzionalità norma riversamento allo Stato

Al comma 20 dell’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” sono abrogate le parole da “e al secondo periodo” fino al termine del comma.

Relazione

La seconda parte del comma è incostituzionale a proposito si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014.

IN SUBORDINE

Al comma 20 dell’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” le parole “*inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,*” sono sostituite dalle seguenti “*secondo le modalità stabilite dalla sentenza della Corte Costituzionale 79/2014*”.

Relazione

La seconda parte del comma è incostituzionale. Le modalità e la finalità del riversamento allo Stato devono seguire il giudizio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014.

2. Emendamento per favorire l’accelerazione degli investimenti

Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “*Una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse.*”

IN ALTERNATIVA

Al termine del primo periodo del comma 1, dell'articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente: *"Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse."*

Relazione

L'emendamento mira ad accelerare gli investimenti sul territorio, mantenendo le finalità originarie previste dal ddl. Le RSO contribuiscono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica 2,7 miliardi nel 2017 e con l'emendamento si potrebbe svincolare una parte di questo avanzo per investimenti con la certezza dell'utilizzo delle risorse nei tempi stabiliti.

L'emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

3. Emendamento per iscrizione dell'avanzo a bilancio

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 4 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 6".

Relazione

La norma risponde **all'esigenza di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, e favorire in particolare gli investimenti** ed estende per al 2017 la facoltà, consentita alle Regioni nel 2015 e nel 2016, di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo. Nel 2015, il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto regioni ha confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio. **Tale capacità di monitoraggio è riconosciuta e premiata dallo stesso articolo 65 del ddl al comma 17, lett. c) ove per le amministrazioni che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali nel quale è rispettato il saldo è data possibilità di innalzare la spesa sostenibile per i rapporti di lavoro flessibile.**

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In subordine il seguente emendamento:

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del saldo di cui al comma 4 in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea".

Relazione

La norma risponde **all'esigenza di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, e favorire in particolare gli investimenti.**

L'avanzo vincolato rappresenta una spesa "rinviata" nel tempo ma vincolata nella sua destinazione (spesso erogata dallo Stato centrale in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputabile alla responsabilità regionale) è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'art. 9 della legge 243/2012 in quanto trattasi di una specificità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l'avanzo libero comunemente inteso. Si richiama a riguardo anche la pronuncia della Corte Costituzionale n.184/2016 per cui fra l'altro

si afferma che *"Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo [le risorse vincolate - avanzo vincolato] possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio «specificativo dell'art. 81 Cost. [secondo cui] tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» (sentenza n. 192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziare."*;

La mera iscrizione dell'avanzo non comporta oneri per la finanza pubblica.

4. Emendamento per il riparto del Fondo per interventi a favore degli enti territoriali

All'articolo 63 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sono abrogate le parole “da ripartire”;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.822 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.”;
- c) al comma 4 le parole “dei fondi di cui ai commi 1 e 3” sono sostituite con “del fondo di cui al comma 3”.

IN SUBORDINE

All’articolo 63 del ddl A.C. 4127bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sono abrogate le parole “da ripartire”;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.700 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.”;
- c) al comma 4 le parole “dei fondi di cui ai commi 1 e 3” sono sostituite con “del fondo di cui al comma 3”.

Relazione

Il fondo per il finanziamento degli interventi a favore degli enti territoriali in termini di

saldo netto da finanziare è costituito con risorse regionali riversate allo Stato. L’emendamento mira a restituire le risorse alle regioni a statuto ordinario per almeno un importo definito. Inoltre, poiché le norme in materia di contabilità prevedono come termine per l’approvazione delle leggi regionali di bilancio e di deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali il 31 dicembre con orizzonte temporale di almeno un triennio si ritiene opportuno che le RSO in sede di autocoordinamento definiscano il riparto fra loro al più presto prima della scadenza dell’anno così da considerare queste risorse già nel bilancio di previsione.

5. Emendamento stabilizzazione del fondo per trasporto pubblico locale

All’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma

“ Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale.

IN ALTERNATIVA

“4. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.”

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a garantire alle regioni a statuto ordinario e, di conseguenza agli enti locali, una certezza del contributo dello Stato per il triennio 2017 – 2019, al fine della programmazione dei servizi a favore dell'utenza, evitando che l'ammontare sia definito di anno in anno in relazione alle previsioni relative al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione.

Relazione tecnica

Il comma 1 non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica per il triennio poiché le somme corrispondenti agli stanziamenti indicati sono già previsti nel bilancio dello Stato.

L'importo necessario per dare copertura al comma 2 è definito annualmente sulla base delle previsioni dell'inflazione programmata.

IN ALTERNATIVA

All'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma:

“All'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e sue modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono abrogati il secondo e terzo periodo;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale di 4.929.000.000 di euro per il 2017 e di 5.032.554.000 di euro per il 2018. A decorrere dall'anno 2019, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale.”

Relazione

La norma è finalizzata a garantire alle regioni a statuto ordinario e, di conseguenza agli enti locali, la certezza del contributo dello Stato al fine della programmazione dei servizi a favore dell'utenza. La dotazione del Fondo è determinata per gli anni 2017 e 2018 e il suo ammontare viene ancorato alla crescita tendenziale del PIL nominale. Il Fondo, infatti, finanzia i contratti di servizio (anche a seguito di gara). Viene abrogato il sistema di rideterminazione del Fondo in base all'andamento dei consumi dell'accisa sulle benzine e gasolio per autotrazione che hanno di per sé hanno andamento negativo. Si ricorda che il contratto di servizio remunera anche gli ammortamenti per investimenti sul TPL.

6. Emendamento al DDL di Bilancio 2017 – Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

Dopo il comma 4, dell'articolo 65 ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma:

4 bis. Nel saldo di cui al comma 4 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Relazione

Si richiede di non comprendere nel saldo di cui al comma 4 dell'articolo 65 del DDL di bilancio 2017 il disavanzo o l'avanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (articolo 3 commi 13 e 14 del D. Lgs. 118/2011) in quanto tale disavanzo/avanzo trova già copertura/impiego ai sensi dell'articolo 3, commi 13 e 14 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e dal punto 16. Principio della contabilità finanziaria dell'Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1) “Principi generali o postulati” al D. Lgs. 118/2011.

EMENDAMENTI - SETTORE SALUTE

Personale sanitario

1. Assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici mediante utilizzo di parte delle risorse che finanziano l'istituto di cui all'art.55, comma 2 del CCNL 8/6/2000 area dirigenziale medico veterinaria

Articolo aggiuntivo

1. *Nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale, gli enti del SSN, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 e sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni, possono utilizzare nel limite del 50% del costo sostenuto nel 2016 le risorse che finanziano l'istituto di cui all'art.55, comma 2 del CCNL*

8/6/2000 area dirigenziale medico veterinaria per effettuare assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti medici nelle discipline ove si registra una carenza di organico. L'organo di controllo di cui al primo comma dell'art. 40bis del decreto legislativo n. 165/2001 verifica l'invarianza dei costi, certificando che all'incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8.06.2000. La spesa derivante dalle assunzioni del personale medico effettuate ai sensi del primo periodo non viene computata agli effetti del rispetto dei vincoli di spesa del personale.

Relazione

In forza del disposto dell'art. 14 della legge n. 161/14 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, norma derivante da procedura di infrazione comunitaria, a far data dal 25 novembre 2015 il personale del ruolo sanitario, dirigenziale e di comparto, è soggetto al limite dell'orario di lavoro di 48 ore alla settimana laddove ordinariamente la relativa prestazione supera la suindicata entità. Ai fini dell'attuazione del disposto, l'art. 14 prevede l'obbligo delle aziende di procedere a razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, statuendo –la norma- che il nuovo limite di orario deve essere applicato “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Nondimeno, nonostante processi di riorganizzazione, è possibile che si determinino incrementi delle liste d'attesa per effetto della limitazione d'orario della prestazione del personale del ruolo sanitario. L'emendamento prevede, in relazione a tale prospettiva, che, nel rispetto del suddetto vincolo finanziario (“senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”), nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 541 della legge 208/2015 (che in, particolare, dispone l'obbligo per le regioni e province autonome di adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del SSN ai

sensi del decreto del Ministro della Salute 70/2015, e disciplina il procedimento per l'adozione da parte delle stesse regioni e province autonome del piano concernente il fabbisogno di personale in funzione dell'effettuazione delle assunzioni straordinarie previste dal successivo comma 543) le risorse attualmente utilizzate –ai sensi dell'art. 55 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA- ai fini della riduzione delle liste d'attesa derivanti anche da carenze di organico ai sensi dell'art. 55 CCNL Dirigenza 2000, possano, fino al 50% del costo sostenuto nel 2016, sulla base di scelta discrezionale aziendale, essere impiegate per l'assunzione a tempo indeterminato di personale destinato a sopperire alla scopertura lavorativa derivante presumibilmente dalla limitazione d'orario in parola. A garanzia del rispetto del divieto di incremento della spesa, si prevede l'obbligo da parte del collegio sindacale di certificare che all'incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8.06.2000. A fini di incentivazione dell'esercizio della facoltà assunzionale, la quale rappresenta la modalità istituzionale preferibile ai fini dell'adempimento degli obblighi di prestazione sanitaria, viene previsto il mancato computo nella spesa del personale dei costi derivanti dalle assunzioni suddette.

La disposizione si inserisce nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'art.22, comma 5 del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

La possibilità introdotta da tale norma pare opportuna, pure in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale - da definire sia per l'ambito ospedaliero, territoriale e per i dipartimenti di prevenzione – per le economie immediate che è suscettibile di produrre. L'assunzione di personale medico, tenuto conto del numero medio di ore lavorate annue, genera un risparmio rispetto al ricordo alle “prestazioni aggiuntive” ex art. 55, comma 2 del CCNL 8/6/2000. La norma appare infine coerente e orientata rispetto alle considerazioni espresse dalla sentenza della Corte dei Conti – Lazio n.33/2015.

La disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.

2. Proposta per quantificare il limite di costo in materia di personale di cui all'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 a livello di Regione e non più di singola azienda.

Emendamento

1. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 sono aggiunti i seguenti commi:

“71bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola Regione. Le medesime regioni adottano atti di programmazione rivolti alle proprie aziende ed enti del SSR che garantiscano il rispetto del limite di spesa a livello aggregato.

Relazione

La norma consente di quantificare il limite di costo in materia di personale di cui all'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 a livello di Regione e non più di singola azienda. Le regioni sono comunque tenute ad emanare atti di programmazione e indirizzo rivolte alle proprie aziende ed enti del SSR dirette a garantire il rispetto del limite di spesa a livello aggregato.

La disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.

3. Personale addetto alla ricerca negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali

Emendamento

Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, , in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016.

Relazione

In attesa di una complessiva revisione della accesso all'attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del relativo personale e delle tipologie contrattuali costitutive del rapporto di lavoro, occorre consentire agli IRCCS e IZS di continuare ad avvalersi di personale che ha ormai acquisito notevole expertise nel campo della ricerca. A decorrere, infatti, dal 1 gennaio 2017 si introduce anche per le pubbliche amministrazioni il divieto posto dal d.lgs. 81/2015 (cd. Jobs Act) di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità esecutive sono organizzative dal committente. In tale contesto, nelle more della ridefinizione del quadro normativo di riferimento, si ritiene opportuno introdurre la disposizione proposta, finalizzata al garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca negli istituti considerati.

4. Costo del Personale con riferimento all'anno 2004 meno l'1,4%

Emendamento

All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell'art.1 della Legge 23.12.2014, n.190, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La Regione è giudicata adempiente ove sia

accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la Regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico”.

Relazione

La previsione di cui all'art.17 comma 3 del DL 6 luglio 2011, n.98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n.111 come modificato dall'art.1, comma 584 della Legge 23/12/2014, n. 190, risulta in contrasto con quanto previsto dalla Legge n.161/2014, totalmente pervasiva delle politiche sanitarie delle singole Regioni e determina in maniera iniqua maggiori ripercussioni negative per le Regioni che hanno privilegiato una sanità di tipo pubblica.

Si chiede pertanto il ripristino delle misure di contenimento della spesa previgenti alla Legge n.190/2014 finalizzate alla salvaguardia dell'equilibrio economico dei singoli sistemi sanitari regionali ovvero, in subordine, di prevedere oltre al rispetto dell'equilibrio economico anche un percorso di riduzione graduale della spesa del personale per gli anni dal 2015 al 2020 senza l'obbligo del rispetto nell'anno 2020 del tetto di spesa relativo all'anno 2004 meno l'1,4%.

Farmaceutica

Emendamento n. 1

All' articolo 59 comma 11 eliminare le parole “ *..l'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilari e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA)*”

Relazione: non rientra nelle funzioni di EMA.

Emendamento n. 2

All' articolo 59 comma 11 eliminare le parole “ *..Nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche ..*”

Relazione

L'emendamento elimina la norma che impedisce le procedure pubbliche di acquisto per più principi attivi appartenenti alla stessa categoria terapeutica e con la stessa indicazione. Si tratta di una norma che è contraria ai principi più elementari, di carattere scientifico contenuti nelle linee guida per l'impiego di principi attivi all'interno di una categoria terapeutica omogenea.

Emendamento n. 3

articolo 59 comma 11 lettera a) sostituire con:

“Le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante l'utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali

di acquisto predispongono un lotto unico. La base d'asta dell'accordo quadro non deve essere superiore alla media dei prezzi massimi di cessione al SSN calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio”

Relazione

L'emendamento tende a introdurre come base d'asta non il prezzo massimo di cessione del biotecnologico ma il prezzo medio tra tutti i prodotti biotecnologici e biosimilari disponibili per evitare un prezzo di partenza che sia il più elevato al fine di ottenere un maggiore risparmio.

Emendamento n. 4

articolo 59 comma 11 lettera b) sostituire con:

“Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utilizzabile è quello a minor prezzo o, nel caso di accordo quadro i farmaci aggiudicati nell'accordo stesso.”

Relazione

L'emendamento tende a salvaguardare l'appropriatezza terapeutica che va declinata dal medico prescrittore.

Emendamento n. 5

articolo 59 comma 11 lettera c) sostituire le parole “entro 30 giorni” con le parole “entro 60 giorni”.

Emendamento n. 6

All'articolo 59 comma 6 dopo l'ultimo periodo è aggiunto “.... Le determine di cui al presente comma devono essere adottate previo parere positivo della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ed essere ratificate dal CdA dell'AIFA “.

Relazione

L'emendamento impedisce che la adozione dei criteri per stabilire il grado di innovatività dei farmaci non sia adottato con provvedimento esclusivo e discrezionale del Direttore Generale dell'AIFA ma che tale provvedimento, per la sua rilevanza, deve prevedere la acquisizione del parere positivo della CTS e della ratifica da parte del CdA dell'AIFA.

- Emendamento relativo ai Piani di rientro delle Aziende ospedaliere e degli IRCCS

Eliminare il comma 9 dell'articolo 58 in quanto si esprime la contrarietà all'abbassamento al 5% dello scostamento tra costi e ricavi o a 5 milioni di € in valore assoluto per l'individuazione delle aziende ospedaliere o degli IRCCS che andrebbero in piano di rientro in quanto si creerebbe una disparità di trattamento

rispetto alla legislazione vigente ed un aumento del numero complessivo di queste strutture sottoposte ad interventi di efficientamento.

- Emendamento proposto in materia di incompatibilità con la nomina a commissario *ad acta*

INTRODUZIONE NUOVO ARTICOLO

“1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Su istanza motivata delle Regioni interessate, il Consiglio dei Ministri delibera le nomine commissariali in applicazione delle presenti disposizioni.

2. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato”.

Relazione

L'emendamento è finalizzato a circoscrivere l'incompatibilità *ex lege*, tra la nomina a commissario *ad acta* e l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento, nelle sole fattispecie dei nuovi commissariamenti, in coerenza con quanto convenuto, in materia, in sede di Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014), laddove, all'articolo 12, Governo e Regioni hanno espressamente convenuto, tra l'altro, “*di promuovere l'adozione di modifiche normative necessarie affinché, in caso di nuovi commissariamenti, sia previsto che la nomina a commissario *ad acta* sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento*”.

- Emendamento - Rifinanziamento legge n. 210/1992 - Disposizioni in materia di indennizzo per danni da emotrasfusioni e vaccinazioni

Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, è destinato, a decorrere dall'anno 2017, l'importo di Euro 173 milioni annuo al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche e integrazioni e per gli anni 2015 – 2016 sono destinati euro 346 milioni.

Relazione

L'emendamento si rende necessario in quanto le Regioni ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato per gli anni 2015 e 2016 le risorse per tale funzione e sono ancora in attesa del trasferimento dallo Stato delle

somme dovute. Si rende necessario altresì ripristinare il capitolo a regime per l'esercizio di tale funzione a decorrere dall'anno 2017.

- Emendamento – clausola di salvaguardia Regioni a statuto speciale e Province autonome

si chiede di voler inserire la seguente clausola di salvaguardia:

"Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*"

Relazione

In quanto Regione ad autonomia speciale, la Provincia Autonoma di Bolzano ritiene necessario prevedere l'applicazione delle disposizioni limitatamente a quanto previsto nello Statuto di Autonomia.

- Emendamento clausola di salvaguardia Regioni a statuto speciale e Province autonome art. 58, c.9

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 della proposta di legge di bilancio 2017 è aggiunto il seguente comma "9 bis) <<Le disposizioni di cui ai commi dal comma 524 al comma 536 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono al finanziamento dell'assistenza sanitaria esclusivamente con risorse dei propri bilanci."

Relazione

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Provincia Autonoma di Bolzano provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel rispettivo territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Di conseguenza, come ribadisce la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 8 giugno 2015, n. 125, "lo Stato non ha comunque titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscono le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da tali enti." (in questo senso anche sentenza n. 341 del 2009, sentenza n. 133 del 2010, sentenze n. 115 e 187 del 2012) La Provincia Autonoma di Bolzano è quindi libera di definire autonomamente le modalità di contenimento della spesa sanitaria.

Tra l'altro il contributo al risanamento della finanza pubblica da parte della Provincia di Bolzano è stabilito dall'accordo del 15.10.2014, recepito con la L. n. 190 del 23.12.2014.

- Emendamento art. 58

Al terzo periodo del comma 10 dell'articolo 58 le parole “e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.

Relazione

Ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, della legge n. 724/1994 “*omissis* la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci *omissis*”.

Tenuto dunque conto che i suddetti enti sono sganciati dal fondo sanitario nazionale, provvedendo al finanziamento del proprio sistema sanitario, e in accordo con la provincia autonoma di Trento a tal fine interpellata, si può lecitamente concludere che il comma 10 dell'articolo 58 della legge, il quale prevede che alla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard si debbano attenere anche le province autonome, non trovi applicazione.

Emendamento sul fabbisogno sanitario – anno 2018

Modificare il comma 10 dell'art. 58 reintroducendo il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2018 a 114.998 milioni, così come sancito nell'intesa in sede di Conferenza Stato/Regioni sui Lea del 7 settembre 2016.

Graduatorie dei concorsi

Le Regioni condividono che, nel caso il Governo intenda prorogare le graduatorie dei concorsi sia prevista l'esclusione del settore sanitario, a meno che la Regione, motivatamente, decida in maniera diversa.

ULTERIORI EMENDAMENTI COMMISSIONE AAF

1. Emendamento per favorire l'efficienza e la razionalizzazione della spesa

Dopo il comma 20 dell'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” sono aggiunti i seguenti:

“20 bis. Al secondo periodo, del comma 680, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole “*tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL*” sono sostituite dalle seguenti “*in base ai costi standard ed in maniera direttamente proporzionale alla spesa di funzionamento*”

20 ter. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del DL 24 aprile 2014, n.66 e sue modifiche e integrazioni, le parole *“tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente”* sono sostituite con le seguenti *“in base ai costi standard ed in maniera direttamente proporzionale alla spesa di funzionamento”.*”

Relazione

L'emendamento mira a rimodulare il contributo alla finanza pubblica previsto dal DL 66/2014 e dalla legge 208/20015 nel senso di applicare i costi standard. Conseguentemente il contributo di ciascuna Regione sarebbe declinato in maniera direttamente proporzionale al valore della spesa di funzionamento di ciascuna amministrazione così da premiare le amministrazioni più efficienti.

2. Emendamento misure relative alle sanzioni di condanna inflitte dalla Corte di Giustizia Europea

All'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma:

“26. Ferma restando l'azione di responsabilità amministrativa per danno all'erario nei confronti dei soggetti responsabili, agli oneri relativi al pagamento delle sanzioni derivanti dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014, causa C-196/13, si provvede ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n.234, come modificato dall'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per tali pagamenti non si dà luogo alla rivalsa ai sensi dell'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, né ad altro titolo, nei confronti delle Amministrazioni responsabili. Le somme già erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei predetti oneri restano a carico del bilancio dello Stato. All'atto del pagamento delle somme di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione, oltre che alle Amministrazioni territoriali interessate, alla Corte dei conti ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli accertamenti di relativa competenza.”

Relazione illustrativa

In data 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), la Corte di Giustizia UE ha condannato la Repubblica Italiana a pagare l'importo forfettario di 40 milioni di euro nonché una penalità semestrale, fino all'esecuzione degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti. Al fine di adempiere alla pronuncia della Corte, nel corso del 2015, si è provveduto ad anticipare le somme dovute per il pagamento della sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e della sanzione semestrale di euro 39.800.000, avviando poi, come prevede la normativa, la procedura per il reintegro delle somme, nei confronti di tutti gli enti territoriali nel cui territorio risultavano ubicate le discariche abusive che hanno dato luogo ad un ricco contenzioso davanti al giudice amministrativo, al giudice civile nonché innanzi al Presidente della Repubblica e alla Corte costituzionale.

La norma, quindi, si rende necessaria per superare tale contenzioso attivato da Regioni e diversi Comuni che verte su questioni attengono prevalentemente ai profili di responsabilità in capo ai diversi soggetti istituzionali per la mancata conformità, delle discariche in questione, alla normativa UE sui rifiuti.

La complessità delle questioni poste e la non sempre univoca interpretazione delle norme vigenti in materia rendono incerto l'esito di tale contenzioso e presumibilmente lunghi i relativi tempi di soluzione, con evidenti oneri finanziari e appesantimento amministrativo e giudiziario.

Inoltre, anche nell'ipotesi in cui lo Stato dovesse aver ragione nei contenziosi, si pone il problema della difficoltà di copertura degli oneri a carico degli Enti territoriali, soprattutto dei Comuni, attraverso le risorse ordinarie.

Relazione tecnica

Gli oneri relativi al pagamento delle sanzioni derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia sono a valere sulle risorse di cui all'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n.234, come modificato dall'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, non risultano effetti sui saldi, trattandosi di somme già stanziare.

Dal punto di vista delle finanza pubblica, inoltre, l'effetto della norma è neutro in quanto il relativo onere anziché gravare sui bilanci di Regioni e Comuni grava esclusivamente sul bilancio dello Stato.

3. Emendamento per semplificare le procedure per le variazioni di bilancio delle Regioni relative alle risorse comunitarie

All'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

25. Al fine di accelerare le procedure di variazione del bilancio delle Regioni e Comuni aventi ad oggetto fondi europei sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera a-bis) "le variazioni compensative tra le dotazioni dei macro-aggregati appartenenti al titolo delle spese correnti e al titolo delle spese in conto capitale, riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie, nel rispetto della finalità della spesa, e le variazioni compensative delle entrate correlate, in deroga al divieto di cui all'art. 51, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;"; all'art. 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera b-bis) "le variazioni compensative tra le dotazioni dei macro-aggregati appartenenti al titolo delle spese correnti e al titolo delle spese in conto capitale, riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie, nel rispetto della finalità della spesa, e le variazioni compensative delle entrate correlate, in deroga al divieto di cui all'art. 175, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;".

Relazione illustrativa

La modifica normativa è volta a semplificare le procedure per le variazioni di bilancio delle Regioni relative alle risorse comunitarie, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". Ai sensi delle norme sopra richiamate, nel caso si debba procedere ad effettuare variazioni di bilancio tra titoli di entrata e spesa in conto capitale e corrente, come previsti dagli allegati n. 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, è necessaria una modifica legislativa della legge di bilancio regionale. Tale circostanza può costituire un aggravio degli organi regionali e rispettive procedure legislative nel caso della gestione dei fondi europei, caratterizzata da elevato dinamismo nella fase di attuazione dei relativi programmi operativi, che può richiedere frequenti variazioni tra entrate/spese correnti e in conto capitale. Con la proposta di modifica si prevede che le variazioni di bilancio tra entrate/spese correnti e in conto capitale riferibili alle risorse comunitarie possano essere autorizzate con provvedimento amministrativo, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Relazione tecnica

La disposizione normativa è di carattere procedurale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

4. Emendamento su trattamento contabile spesa di personale nei bilanci 2017

All'articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma:

"26. Al comma 2 lett. c) dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo la parola "personale", sono soppresse le parole "conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione". "

Relazione

L'art. 51 c. 2 del D.Lgs. 118/2011 prevede:

"2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

(...)

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

L'emendamento mira a permettere alla Giunta regionale di effettuare variazioni al fine di adeguare gli stanziamenti iscritti nei diversi programmi alle reali esigenze di spesa.

5. Emendamento per non ridurre il fondo del trattamento accessorio del personale

All'articolo 52, del ddl Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 – Atto Camera n. 4127 bis, è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 3 e seguenti dell'articolo 65 della presente legge, per le Regioni a statuto ordinario che

rispettano il parametro previsto dall'art 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122, come integrato dall'art. 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, per l'anno 2017, è disapplicato l'art. 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208.

Relazione

La proposta emendativa è finalizzata alla disapplicazione, per l'anno 2017, per le regioni a statuto ordinario cc.dd. virtuose (che, oltre a rispettare il patto di stabilità interno, abbiano un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno) delle decurtazioni in ordine alla costituzione dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

6. Emendamento per consentire la prosecuzione delle attività di ricerca per il CNAO

All'articolo 59 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" sono aggiunti i seguenti commi:

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia» è autorizzato un ulteriore contributo di 5 milioni per l'anno 2017 e di 10 milioni per l'anno 2018 e 2019 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).
2. All'onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art.67 della presente legge.

Relazione

Il CNAO rappresenta un centro di eccellenza nazionale e internazionale per la cura dei tumori interni mediante adroterapia oncologica presso il quale arrivano pazienti anche dall'estero oggi ancora in fase di start – up. L'emendamento mira a dare pluriennalità all'investimento necessario al funzionamento dell'acceleratore e, conseguentemente, offrire continuità alle cure e un'aspettativa di vita ai pazienti colpiti da tali malattie. Si ricorda che in 12 anni è stato realizzato il centro, con il sincrotrone, una 'ciambella' lunga 80 metri in cui vengono accelerate le particelle, protoni e ioni carbonio, poi utilizzate nel trattamento dei tumori più interni, o che

non rispondono alla radioterapia o con bassa sopravvivenza. Il Centro è nato su impulso del Ministero della Salute con legge 388/2000 e dal 2014 opera con il Servizio sanitario, l'obiettivo del CNAO è di arrivare a un target di 800 – 1000 pazienti annui, supportati in questo dall'entrata in vigore del decreto dei nuovi LEA e dalla revisione della marcatura CE.

7. Estensione istituto della transazione fiscale - proposta di modifica della normativa statale di riferimento -art. 182 ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

All'articolo 13 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" è aggiunto il seguente comma: (oppure ART. 74, C.37)

"6. All'art. 182 ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" al comma 1 dopo la parola "accessori," inserire "dei tributi regionali e locali,".

Motivazione

Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare; di seguito: L.F.) prevede alcune misure finalizzate al superamento della crisi d'impresa, tra cui il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione. Attraverso tali istituti, il legislatore ha introdotto la possibilità per l'imprenditore in crisi di presentare delle proposte di accordo che non contemplino una soddisfazione integrale dei creditori preferenziali (e cioè quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca), ma che prevedano un pagamento parziale o dilazionato del debito, purché nel rispetto dei limiti e dei requisiti di cui alla legge fallimentare. In sintesi il debitore può presentare ai creditori una proposta per estinguere il debito, che preveda un pagamento ridotto o dilazionato, purché non inferiore alla misura stabilita dalla legge, e il creditore che pure perderebbe parte del suo credito, in tal modo non si esporrebbe ai rischi del prosieguo della procedura (diminuzione del gettito riscuotibile rispetto a quello derivante dall'adesione alla transazione e con tempi più lunghi). La possibilità di stipulare questi accordi, volti al superamento della crisi d'impresa, viene estesa dall'articolo 182 ter L.F. anche ad alcuni tipi di tributi, in particolare ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali (quali Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane).

Tuttavia, è ovvio che l'istituto di cui sopra, denominato "transazione fiscale", rappresenta una particolare forma di transazione. Si precisa che la transazione è uno strumento tipico del diritto civile, che trova la sua disciplina nell'articolo 1965 c.c., e come tale liberamente utilizzabile nei rapporti tra privati. Mentre l'applicazione di

detto istituto nel diritto tributario ad opera dell'art. 182 ter L.F., risulta eccezionale ed innovativa poiché in materia vige il generale principio di indisponibilità del credito tributario. L'applicazione della transazione al tributo fiscale pertanto, in quanto norma derogatoria di un principio generale, è limitata agli specifici casi richiamati nell'articolo 182 ter e, come tale, non può essere oggetto di applicazione analogica ad altri tipi di tributi non menzionati dalla norma.

Visto che l'articolo 182 ter si limita ad indicare la possibilità di stipulare accordi solo per "i tributi amministrati dalle agenzie fiscali", escludendo in tal modo dall'ambito applicativo della disposizione in commento i tributi amministrati dagli enti regionali e locali (ad esempio, IMU, TARI, TASI, TOSAP, Tassa Automobilistica, ecc.), si ritiene che l'esclusione di tali tributi non appare legata ad una motivazione sostanziale, anche in considerazione del fatto che le Regioni e gli enti regionali e locali possono attribuire alle Agenzie fiscali la gestione dei propri tributi per convenzione, essendo prevista tale possibilità dall'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Inoltre, la suddetta esclusione dei tributi regionali e locali dalla possibilità di transazione fiscale non appare conforme all'obiettivo della norma di gestione fallimentare, finalizzata da un lato a rendere sempre maggiore l'effettività della riscossione dei tributi, che, come anticipato, possono trovare una più certa garanzia di riscossione e tempi più rapidi in sede di accordo e dall'altro quella di favorire la composizione e il superamento della crisi d'impresa evitando, per quanto possibile, il dissesto dell'imprenditore.

Da ciò deriva che la possibilità di utilizzare lo strumento in questione per gli enti locali, potrebbe costituire un'ulteriore forma di sostegno per la gestione della crisi dell'impresa debitrice, con salvaguardia degli interessi ad essa connessi, quali il salvataggio dell'azienda e, quindi, dei posti di lavoro da essa garantiti, rafforzando in modo positivo la funzione sociale dello strumento stesso. Inoltre, la mancata inclusione dei tributi regionali e locali, e sotto il correlativo profilo soggettivo, l'esclusione degli enti locali che li amministrano dal campo di applicazione della transazione fiscale, potrebbe generare una disparità di trattamento sia per l'ente locale che per l'imprenditore in crisi.

Si ritiene quindi che un superamento della limitazione sopra ricordata renderebbe sicuramente più efficace lo strumento della transazione fiscale, in quanto, estendendo gli effetti sostanziali e procedurali della disciplina di cui all'articolo 182 ter L.F. a tutti i tributi, regionali e locali, si fornirebbe **un importante supporto per fronteggiare le crisi aziendali e per la sopravvivenza dell'impresa, garantendo la tutela di tutti gli interessi da essa dipendenti.**

8. Emendamento per esclusione dal calcolo del pareggio di bilancio impegni del perimetro sanitario finanziati dagli utilizzi dell'avanzo di amministrazione formatosi negli esercizi precedenti al 2015.

L'articolo 1, comma 712 ter della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è modificato come segue:

Dopo le parole “nell'esercizio 2015” sono aggiunte le parole “e in quelli antecedenti”

Relazione

L'articolo 1, comma 712 ter, inserito dall' art. 9, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 recita:

712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.

La proposta di modifica dello stesso è finalizzata a permettere l'esclusione dal calcolo del pareggio di bilancio anche degli impegni del perimetro sanitario finanziati dagli utilizzi dell'avanzo di amministrazione formatosi negli esercizi precedenti al 2015.

L'emendamento proposto introduce la disposizione dettata dall'articolo 1, comma 735, della legge di stabilità 208/2015, che, al fine di sterilizzare l'incidenza sugli equilibri dei bilanci delle risorse destinate al finanziamento dei Servizi Sanitari regionali iscritte negli esercizi precedenti a quelli di movimentazione contabile, ha così disposto:

«3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015».

9. Emendamento quiescenza unità di personale risultanti in soprannumero con requisisti ante-Fornero alla data del 31.12.2014

Al comma 11, lettera a) dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017»>>

Motivazione

La legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012 consentiva alle pubbliche amministrazioni la messa in quiescenza delle unità di personale risultanti in soprannumero che avessero maturato i requisiti ante-Fornero alla data del 31.12.2014.

Il termine del 31 dicembre 2014 è stato successivamente modificato e traslato dalla legge n.125/2013 di conversione del decreto legge n. 101/2013 che, infatti, ha prorogato i termini dal 31.12.2014 al 31.12.2016.

La presente proposta si propone di prorogare per un termine minimo di sei mesi la data del 31 dicembre 2016 al fine di permettere agli enti ancora interessati di concludere i procedimenti in essere tenendo conto dei complessi processi di riordino primo fra tutti quello relativo al personale delle province.

10. Emendamento coinvolgimento delle Regioni su investimenti su competenze regionali

Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017–2019" dopo le parole "di concerto con i Ministri interessati" sono inserite le seguenti: *"e d'Intesa con la Conferenza permanente per il rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,"*.

Relazione

Il Fondo assicura investimenti in alcuni settori di spesa investono direttamente le competenze costituzionalmente garantite delle Regioni; si tratta dei settori «trasporti e viabilità», «infrastrutture», «difesa del suolo e dissesto idrogeologico», «edilizia pubblica, compresa quella scolastica», «prevenzione del rischio sismico» senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni interessate. L'emendamento prevede che i decreti attuativi siano definiti d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni. Il coinvolgimento richiesto è dettato anche dalla consolidata giurisprudenza costituzionale sull'argomento.

11. Emendamento per garantire le competenze costituzionalmente garantite in materia di «organizzazione amministrativa della Regione» e «diritto allo studio universitario»

All'articolo 37 del ddl A.C. 4127 bis "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, la parola: «razionalizza» è sostituita con «può razionalizzare»;

- b) al comma 4, le parole: «previo parere della Conferenza» sono sostituite dalle seguenti «previa intesa in sede di Conferenza»,

Relazione

La disposizione dell'articolo 37, comma 2, pur essendo espressamente qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, risulta lesiva della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa della Regione». Inoltre, il decreto ministeriale, di cui all'articolo 37, comma 4, incidendo direttamente sulla materia di competenza regionale «diritto allo studio universitario» dovrebbe essere emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, come del resto già previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012.

12. Emendamento per meglio specificare i termini per l'intesa prevista dal comma 5 dell'art. 10 della legge 243/2012.

Al comma 40, dell'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” dopo le parole “*legge 24 dicembre 2012, n.243,*” sono inserite le seguenti “*entro i termini previsti dallo stesso decreto*”.

Relazione

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012, non è stato ancora adottato e non risulta dunque chiaro il riferimento all' «intesa regionale» il cui mancato raggiungimento determina l'applicazione delle sanzioni. L'emendamento mira a stabilire che i termini devono essere previsti dallo stesso decreto e che pertanto fino all'approvazione dello stesso non può esserci sanzione per il mancato rispetto di un'intesa non ancora definita.

13. Emendamento per garantire le competenze costituzionali in materia di TPL

All'articolo 77, comma 3, primo periodo del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” dopo le parole: «e del mare,» sono aggiunte le seguenti: «*previa intesa in sede di Conferenza unificata*».

Relazione

Al fine di garantire il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di «trasporto pubblico locale e regionale» l'apposito DPCM per

approvare il Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile è approvato d'Intesa con la Conferenza Unificata.

14. Emendamento definizione forme premiali sanità

All'articolo 58, comma 7, secondo periodo del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” la parola “*permanente*” è soppressa.

Relazione

In considerazione della limitazione delle misure premiali via sperimentale al solo 2017 si ritiene opportuno sopprimere il riferimento al carattere «permanente» della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste, considerato che le misure non risultano strutturali.

15. Emendamento per il riparto in autocoordinamento degli spazi finanziari patti nazionali

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 34 è inserito il seguente comma:

“34 bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in sede di autocoordinamento decidono il riparto degli spazi di cui al comma 33 e li comunicano entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'applicativo web appositamente previsto di cui al comma 35”.

b) All'inizio del comma 35 sono inserite le seguenti parole: “*In assenza di tale comunicazione entro i termini previsti,*” e le parole “*20 gennaio*” sono sostituite con “*31 gennaio*”.

Relazione

L'emendamento mira a permettere alle Regioni e Province autonome di decidere in sede di autocoordinamento il riparto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, in caso di mancata intesa fra le regioni entro il 31 gennaio valgono le regole già previste nel ddl. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

16. Emendamento ottimizzare gli spazi acquisiti dagli enti locali nel 2016 mediante i Patti di solidarietà regionali

All'art. 65, dopo il comma 42 è aggiunto il seguente: “43. Gli enti locali che abbiano beneficiato di spazi finanziari attraverso i Patti di solidarietà di cui all'art. 1, comma 728 e seguenti, della legge 8 dicembre 2015, n. 208 possono utilizzarli a copertura degli impegni assunti nell'anno 2016 e imputati o reimputati all'anno 2017 mediante il fondo pluriennale vincolato non derivante da debito”.

Relazione.

La modifica proposta mira ad ottimizzare gli spazi acquisiti dagli enti locali nel 2016 mediante i Patti di solidarietà regionali laddove i beneficiari non possano completare gli interventi entro il 31 dicembre 2016. In tal caso, grazie alla rilevanza del fondo pluriennale vincolato non derivante da debito, tali spazi potrebbero essere “traslati” sul 2017 a copertura degli impegni reimputati.

17. Emendamento certificazione risorse d.l. 35/2013 art. 2

All'articolo 66, comma 16, dopo il numero "125" aggiungere le seguenti parole "nonché per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili già contrattualizzati ma le cui risorse non sono state erogate"

Relazione tecnica

Il presente emendamento consente alle Regioni che hanno presentato il piano dei pagamenti ex articolo 2 del D.L. n. 35/2013 comprensivo di tutti i debiti che hanno superato le verifiche di cui al tavolo tecnico del MEF e per il quale è stato sottoscritto anche il relativo contratto per l'accesso all'anticipazione di liquidità, ma che per parte di esso l'erogazione delle risorse è stata subordinata al verificarsi di ulteriori condizioni non ancora verificatesi, di certificare parte di queste spese a valere sulle risorse già erogate.

REGIONE SARDEGNA

1. (Emendamento per il riparto del Fondo per interventi a favore degli enti territoriali).

Si propone la seguente riformulazione:

a) al comma 1 sono abrogate le parole "da ripartire";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *"2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni che, a decorrere dal*

2015, garantiscono l'obiettivo di finanza pubblica mediante il pareggio di bilancio per almeno 1.822 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017."

c) al comma 4 le parole *"dei fondi di cui ai commi 1 e 3"* sono sostituite con *"del fondo di cui al comma 3"*.

IN SUBORDINE

a) al comma 1 sono abrogate le parole *"da ripartire"*;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *"2 bis. Il fondo è assegnato alle regioni che, a decorrere dal*

2015, garantiscono l'obiettivo di finanza pubblica mediante il pareggio di bilancio per almeno 1.700 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017."

c) al comma 4 le parole *"dei fondi di cui ai commi 1 e 3"* sono sostituite con *"del fondo di cui al comma 3"*.

2. (Emendamento al DDL di Bilancio 2017- Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario)

Esprimiamo contrarietà all'attuale formulazione dell'emendamento che prevede la non rilevanza ai fini degli equilibri di finanza pubblica degli avanzi e disavanzi tecnici derivanti dal riaccertamento straordinario.

Motivazione.

La Regione Sardegna, in sede di riaccertamento straordinario, non ha costituito FPV di parte corrente in quanto le entrate di parte corrente re imputate erano superiori rispetto alle spese re imputate di parte corrente; ha invece costituito FPV di parte capitale a copertura della differenza tra entrate e spese re imputate di parte capitale. La situazione attuale del saldo delle re imputazioni da riaccertamento straordinario evidenzia nel 2016, 2017 e 2018 una copertura a pareggio con entrata dell'anno e un complessivo avanzo di parte corrente negli esercizi 2019 e successivi senza previsione di ulteriori disavanzi tecnici né di

parte corrente né di parte capitale. Pertanto l'emendamento proposto creerebbe notevole pregiudizio alla Regione in quanto impedirebbe di considerare ai fini degli equilibri di finanza pubblica l'avanzo tecnico conseguente alla reimputazione di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario.

Pertanto proponiamo la seguente riformulazione:

4 bis. Nel caso in cui i disavanzi tecnici di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 vengano finanziati con gli avanzi tecnici di cui al comma 14 del medesimo art. 3, le poste riferite a detti disavanzi o avanzi tecnici non rilevano nel saldo di cui al comma 4 del presente articolo.

EMENDAMENTI FRIULI VENEZIA GIULIA

Proposte di modifica alla Legge 208 del 28 dicembre 2015 – Società in house

All'articolo 65 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma:

“Dopo il comma 512 della legge n. **208 del 28 dicembre 2015** è inserito il comma 512 bis:

512 bis: In deroga a quanto previsto al comma 512, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, possono provvedere ai propri approvvigionamenti di servizi informatici e di connettività tramite gli organismi aventi natura giuridica di diritto pubblico o di diritto privato dalle medesime controllati ai sensi dell'art. 5 e secondo le modalità dell'art.192 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. Tali organismi sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 516 del presente articolo.

Al comma 515 sostituire:

“2016-2018” con “2017-2019” e “2013-2015” con “2014-2016”.

Relazione

L'emendamento mira a un chiarimento normativo rispetto alla spesa sostenuta attraverso le società in house sia nella veste di centrali di committenza che di soggetto aggregatore e più in generale di “soggetto strumentale” dell'ente pubblico. Vi è infatti il rischio di una contraddizione tra una interpretazione restrittiva dei commi 512 e seguenti della Legge 208/2015, e la natura stessa delle società in house, intese come articolazioni organizzative degli enti controllanti. Al fine di evitare che

interpretazioni restrittive in corso di gestione possano determinare gravi danni sulla funzionalità delle società in house, si propone di seguito una ipotesi di intervento legislativo rispetto al dettato della Legge 208/2015.

CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE LAVORO INNOVAZIONE E RICERCA

Si riportano alcune osservazioni e proposte di modifica in merito al disegno di Legge di bilancio 2017, approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016, relativamente alle materie di competenza della IX Commissione.

Copertura degli interventi di sostegno al reddito per le aree di crisi complessa -

Al riguardo, Si propone l'inserimento del seguente **articolo aggiuntivo**:

“Per l’anno 2017 le Regioni possono concedere una prestazione di sostegno del reddito a favore dei lavoratori licenziati all’esito di un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria da un’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che nel corso dell’anno 2016 esauriscono le prestazioni di tutela del reddito per la disoccupazione involontaria. La prestazione è pari al 75 per cento della prestazione per la disoccupazione involontaria già goduta, è concessa per un massimo di 12 mesi, non dà diritto all’accredito della contribuzione figurativa, non è cumulabile con la prestazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ed è erogata dall’INPS. Le prestazioni di cui al presente comma possono essere concesse, entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro, a condizione che le regioni destinino risorse pari ad almeno il 20 per cento del loro importo ad appositi percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. All’onere derivante dal presente comma pari a 150 milioni di euro per l’anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e dall’articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2016. Ai fini del monitoraggio del rispetto del limite di spesa, cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’INPS comunica semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze l’importo delle prestazioni complessivamente erogate.”

Tale finanziamento, già annunciato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, non è stato inserito nel D. Lgs. n. 185 del 2016 (correttivo del Jobs act) e non risulta presente nel DDL in oggetto, nonostante le assicurazioni fornite al riguardo dal Ministro del Lavoro.

Servizi per l'impiego -

In merito al tema dei **Servizi per l'impiego**, si propongono alcuni emendamenti inerenti le problematiche **relative al personale** operante presso gli stessi.

- **Si propone l'inserimento di un nuovo articolo così formulato:**

“1. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, gli enti di area vasta e le città metropolitane, titolari del rapporto di lavoro, possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015.

2 .Alle condizioni di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane, titolari del rapporto di lavoro, possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato vigenti, anche in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze.”

- **All'articolo 65 (Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti), comma 13, lettera e)**, si chiede di aggiungere fra i settori citati dalla norma anche i Servizi per l'impiego, nonché la possibilità di derogare al vincolo dei 36 mesi posto dalla normativa ordinaria come termine massimo per i rapporti contrattuali a termine.

Motivazione:

Non risulta, infatti, ancora presente la norma *ad hoc*, più volte richiesta dalle Regioni, per rendere possibile nell'annualità 2017 la nuova stipula e la proroga dei contratti a tempo determinato del personale operante presso i servizi per l'impiego, in deroga ai vincoli ordinamentali e finanziari presenti nella normativa ordinaria. In particolare, a seguito dei confronti avviati con il Dipartimento della Funzione Pubblica, le Regioni hanno anche chiesto una norma derogatoria al limite massimo di 36 mesi, posto dalla normativa vigente in relazione alla possibilità di rinnovo dei contratti a tempo determinato.

- **Si chiede, infine, la proroga delle graduatorie (in scadenza al 31-12-2016) per concorsi a tempo indeterminato** da cui gli Enti territoriali hanno attinto dipendenti poi hanno contrattualizzati a tempo determinato.

Fondo da assegnare alla Regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali -

Al riguardo si chiede:

- **di incrementare lo stanziamento di 70 milioni di euro**, previsto per l'anno 2017, di cui alle tabelle del Ministero dell'istruzione (pagina 160), **innalzandolo ad almeno 112 milioni di euro** (che risulta essere la spesa media annua sostenuta dalle Province e dalle Città metropolitane nel triennio 2012-2014, come riportato nel DPCM del 29 dicembre 2015). Si fa presente che anche un finanziamento di 112 milioni di € sarebbe comunque insufficiente a soddisfare l'effettivo fabbisogno, considerato che nel computo riportato nel citato DPCM mancava la spesa di alcune Province, in quanto in alcune realtà territoriali la funzione viene svolta dai Comuni);
- **che tale finanziamento, adeguatamente incrementato, sia a decorrere dal 2017** e non solo per l'annualità 2017;
- di chiarire che lo stesso è riferito agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali delle **scuole secondarie di secondo grado**, come avvenuto per l'assegnazione delle risorse relative al 2016, di cui al DPCM 30 agosto 2016.

Art. 42 – Esonero contributivo per alternanza scuola-lavoro -

Si chiede:

- l'estensione dell'esonero contributivo anche per le aziende che assumono giovani fino a 29 anni che hanno svolto un tirocinio extracurriculare presso le stesse;
- l'estensione di tale esonero anche per l'apprendistato di Alta formazione e Ricerca (3° livello).

Con riferimento alla **sperimentazione del DUALE** si fa presente che per l'annualità 2017 non era previsto un rifinanziamento di tali attività e si segnala pertanto l'opportunità di prevedere risorse al riguardo, qualora si intenda proseguire l'attività di sperimentazione in essere. Si chiede, inoltre, la prosecuzione degli incentivi di cui all'art. 32 del d.lgs. 150/2015 anche per l'anno 2017.

Lavoratori di Pubblica Utilità -

Si segnala che nel testo relativo alla Legge di Stabilità 2017 non è presente la richiesta di modifica normativa del comma 5 dell'art. 26 del D. Lgs. 150/2015, riguardante i lavori di pubblica utilità e diretta a mantenere in capo agli Enti utilizzatori gli oneri relativi all'impiego di lavoratori disoccupati over 60 - che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione - in progetti LPU, restando comunque la possibilità da parte delle amministrazioni regionali e delle Province Autonome di farsene carico.

Art. 37 Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio -

Con riferimento al comma 1, nel manifestare apprezzamento per l'incremento del FIS previsto per il 2017 e gli anni seguenti, si osserva tuttavia che tale incremento non appare sufficiente per la copertura del fabbisogno registrato a livello nazionale, a maggior ragione vista la revisione operata sulle soglie ISEE e ISPE per l'accesso ai benefici.

Si propongono i seguenti emendamenti:

- al comma 2 sostituire le parole “entro 6 mesi” con le parole “**entro 24 mesi**”.

Motivazione:

il comma, che chiede alle regioni di costituire un unico ente per l'erogazione dei servizi DSU, impatta in modo significativo sulle modalità organizzative del Diritto allo studio che, attualmente, rientrano pienamente nelle competenze delle regioni. In ogni caso, in considerazione dell'attuale assetto organizzativo di alcune regioni si ravvisa un aspetto critico nei tempi prescritti per il passaggio all'ente unico. Sembra infatti poco verosimile che ciò possa avvenire in 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, vista la complessità, documentata dalle regioni che già hanno fatto questa scelta, di riorganizzare in modo radicale il sistema di gestione dei servizi e benefici DSU attorno ad un unico ente regionale. Si chiede pertanto che vengano previsti almeno 24 per effettuare tale passaggio.

Al riguardo si fa presente che la **Regione Veneto** esprime contrarietà in merito alla creazione di un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio, in quanto comprometterebbe l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attuale modello organizzativo regionale che tiene conto delle peculiarità della Regione e della necessità di assicurare la capillare distribuzione dei servizi DSU in un territorio altamente diversificato.

- al comma 4 sostituire le parole “*previo parere della Conferenza permanente...*” con le parole “**previa intesa della Conferenza permanente...**”

Motivazione:

La disposizione prevede che venga adottato un decreto del MIUR di concerto con il MEF per la determinazione del fabbisogno regionale, da utilizzare per effettuare il riparto del FIS, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7 comma 7 del D.lgs 68/2012, ossia del decreto che dovrebbe definire i LEP ed anche i nuovi criteri di riparto del FIS. Si chiede, pertanto di sostituire il mero parere della Conferenza Stato Regioni sul decreto con una intesa, come peraltro già previsto per l'adozione del decreto di cui al precitato Art. 7 comma 7.

- al comma 4 si chiede che “*l'assegnazione del FIS per le borse di studio avvenga, in attuazione dell'articolo 18 comma 1 lett. a) e comma 3 del medesimo decreto,...*”.

Motivazione

Al fine di continuare a incentivare lo sforzo finanziario sino ad oggi profuso da molte regioni si chiede che sia mantenuta la presenza di un meccanismo premiante come previsto dal comma 3 dell'art. 18 del Dlgs 68/2012.

- al comma 5, in considerazione di quanto previsto al comma 2, si chiede la previsione di **una fase transitoria**, durante la quale la singola Regione possa alternativamente:
 - richiedere che il trasferimento continui ad essere effettuato sul bilancio regionale;
 - richiedere che i fondi siano trasferiti direttamente agli enti del diritto allo studio operanti in Regione, previa indicazione da parte di quest'ultima delle quote da trasferire a ciascuno di essi.
- Si chiede, infine, **l'inserimento di un ulteriore comma in cui sia fissato un termine congruo (31 ottobre) per il riparto del FIS.**
Ciò al fine di consentire agli Enti del DSU di programmare i propri interventi ed alle Regioni di programmare il proprio sostegno finanziario.

Art. 38 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità -

Come in passato si ribadisce la contrarietà rispetto ad un provvedimento sul merito – per quanto condivisibile nelle finalità generali - fintanto che non si è in grado di garantire la borsa di studio a tutti gli idonei nell'ambito dei sistemi DSU.

COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE

Art. 3, al comma 2, Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla sezione: « Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti », dopo la voce: « macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione), », inserire la seguente: « Sistemi mecatronici e dispositivi per macchine motrici e operatrici, »;

b) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », dopo la voce: « sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche

meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, », inserire la seguente: « Sistemi sensoristici avanzati per applicazioni finalizzate alla qualità e sostenibilità delle produzioni, »;

c) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », sostituire la voce: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici, », con la seguente: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per l'efficientamento energetico, idrico e la riduzione delle emissioni, ».